



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIPARTIMENTO PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO  
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Ufficio VII - Normazione Tecnica

Raccomandata A/R

Ministero Sviluppo Economico  
Dipartimento Regolazione Mercato  
USCITA - 20/11/2008 - 0049322  
Struttura : DG Vigilanza e Normativa Tecnica

ASSOCOSTIERI

Via di Vigna Murata, 40  
00143 Roma  
c.a. Dott.ssa Maria Rosaria Di Somma

e p.c. ISPESL

Dipartimento Certificazione e  
Conformità di Prodotti ed Impianti  
Viale Alessandria, 220/E  
00184 Roma  
c.a. Ing. Federico Ricci

Oggetto: D. Lgs. n. 93/2000 - Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.

Si fa riferimento alla nota del 05/11/2008 con la quale codesta Associazione chiede il parere circa l'applicabilità del D. Lgs. n. 93/2000 e del D.M. n. 329/2004 alle tubazioni, a servizio di depositi costieri, di collegamento del deposito al mare ed in particolare al punto di accosto per la scarica e per l'approvvigionamento del prodotto ai serbatoi di stoccaggio dell'impianto.

Dalla lettura combinata dei disposti di cui all'art. 1, comma 3, lettera *a*) del D. Lgs. n. 93/2000, dell'art. 2, comma 1 e dell'art. 2, comma 1, lettera *h*) del D.M. n. 329/2004, questo Ufficio condivide le considerazioni riportate nella citata nota e pertanto:

- Sono da ritenersi escluse dall'applicazione del D. Lgs. n. 93/2000: "*a*) le condotte comprendenti una tubazione o un sistema di tubazioni per il trasporto di qualsiasi fluido o sostanza da o verso un impianto, in mare aperto o sulla terra ferma, a partire dall'ultimo organo di isolamento situato nel perimetro dell'impianto, comprese tutte le attrezzature progettate e collegate specificatamente per la condotta, fatta eccezione per le attrezzature a pressione standard, quali quelle delle cabine di salto di pressione e delle centrali di spinta;" e quindi, le stesse, per gli effetti dell'art. 2, comma 1 del D.M. n. 329/2004 sono escluse anche dal D.M. n. 329/2004;
- Sono altresì da ritenersi escluse dall'applicazione del D.M. n. 329/2004 anche le tubazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h*) dello stesso decreto ministeriale "*h*) le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato);" che peraltro ricadono nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 93/2000.

Il Dirigente dell'Ufficio  
(Ing. Vincenzo Correggia)